



GIURISPRUDENZA E DIRITTO

a cura della Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli

A. Capone, S. Ciuffoletti, G. Fiandaca, F. Gianfilippi

DIRITTO PENITENZIARIO E SOCIOLOGIA DELLA PENA

Fra passato, presente e futuro

a cura di Agostino Siviglia

Prefazione di Patrizio Gonnella

Premessa di Giovanna Suriano



G. Giappichelli Editore

 **la mia Libreria**

Prefazione

Patrizio Gonnella¹

È un grave errore interpretativo indagare l'universo della pena e il carcere attraverso le sole norme.

Dunque ben venga ogni approfondimento che si ponga a cavallo tra il diritto positivo, la politica penitenziaria e le riflessioni sociologiche.

Abbiamo bisogno di rompere le barriere disciplinari per favorire percorsi di conoscenza non effimera. La questione carceraria è al confine tra il diritto penale, la cultura costituzionale, la politica criminale, la dimensione socio-sanitaria, l'architettura e l'urbanistica, la pedagogia, la sociologia generale e del diritto, la filosofia morale e giuridica, ma anche la storia e la geo-politica. E invece spesso ci si affida solo e soltanto alla scienza giuridica, confidando nella sua funzione taumaturgica.

Chiunque ha avuto a che fare con il carcere ben sa che prima di tutto sarebbe necessaria una rivoluzione antropologica e organizzativa affinché la mission costituzionale possa ritenersi rispettata.

Esiste un divario tra il dover essere della pena e il suo essere, spesso tragico. Teorici e studiosi della pena non possono ignorare che la pena in concreto è sofferenza, afflizione, esaudisce desideri collettivi di vendetta, serve principalmente a neutralizzare le persone custodite. Resta, però, in piedi l'offerta giuridico- costituzionale di tipo rieducativo, così come restano saldi i confini all'esercizio del potere di punire posti dall'articolo 27 della Carta Costituzionale con i suoi riferimenti al principio di umanità. Si tratta di spostare nella pratica sempre più l'essere verso il dover essere e di non considerare esaurito il proprio compito riformatore guardando soddisfatti al solo dover essere.

Il confronto dovrebbe avvenire su un doppio piano: quello normativo astratto e quello effettivo concreto, misurabile grazie a indicatori provenienti dall'osservazione diretta empirica. È necessario guardare con occhi critici la vita in carcere per comprenderne appieno la funzione sociale e misurare la sua differenza rispetto agli scopi legali formalizzati. Non vanno ignorate mai le voci di chi ha visto, vissuto, subito la prigione, a partire dai detenuti. Non sempre, questi ultimi, sono capaci

¹ Presidente Associazione Antigone – Ricercatore in Filosofia e Sociologia del diritto presso l'Università Roma Tre.

di raccontare ambiguità e sofferenza della vita in carcere, provenendo, nella maggior parte dei casi, da un mondo purtroppo abituato a convivere con trattamenti disumani o comunque degradanti. Quando, però, una voce esce dalle galere, allora va ascoltata in profondità e rispettata nella sua esplosività.

All'inizio del secolo scorso è stata la voce potente di Filippo Turati ad aprire le porte del carcere all'opinione pubblica e al mondo politico. Le carceri «sono la più grande vergogna del nostro Paese», urlò in un memorabile discorso al Parlamento. Con parole forti, Turati espresse il suo monito ai borghesi e a Giovanni Giolitti. Le carceri non avevano niente che richiamasse una nobile prospettiva di rieducazione, di correzione delle anime cattive, ma solo un vivere nella miseria e nella violenza. Il carcere era per lui una fabbrica di potenziali futuri recidivi.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale e la caduta del fascismo, Piero Calamandrei pubblicò un numero monografico della rivista Il Ponte dedicato alla tortura, alle carceri e alla necessità di una riforma parlamentare. Il volume conteneva saggi straordinari scritti da intellettuali e politici che furono imprigionati durante il regime fascista. Calamandrei raccolse opinioni e testimonianze sul carcere di intellettuali e dissidenti antifascisti del suo tempo. La rieducazione ne uscì completamente smitizzata.

Negli ultimi decenni abbiamo conosciuto il carcere grazie ai rapporti degli organismi istituzionali, nazionali e internazionali, e non governativi di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà. Rapporti che ci riportano alla dimensione autentica del carcere e alla necessità di proteggere e promuovere la dignità umana. La dignità umana è il confine invalicabile del potere di punire. Mentre l'utopia della rieducazione, nella realtà carceraria, rischia costantemente di sprofondare nella distopia del correzionalismo, la tensione verso il rispetto della dignità umana costituisce una conquista irrinunciabile per ogni Stato di diritto. Ogni credibile riforma carceraria deve guardare, senza pregiudizi, alla funzione effettiva della pena (che non di rado tracima nella pura afflizione) ma anche alla necessità di assicurare pieno rispetto alla dignità della persona e ai diritti fondamentali ad essa sottesi.

Ripartire dalla dignità umana costituisce una via di uscita pragmatica per rendere il carcere meno doloroso di quel che è. Piuttosto che insistere in una pedagogia correzionale andrebbe salvaguardata l'umanità delle persone detenute.

È questo l'insegnamento delle tragedie novecentesche. È questa la cautela nella pena che, anche un uomo di Chiesa come Papa Francesco, chiede a viva voce alla comunità degli Stati e dei giuristi, ossia non oltrepassare mai i confini della dignità.

Papa Francesco si rivolge ai giuristi ricordando la loro missione, che mai dovrebbe essere quella di assecondare le pressioni populistiche provenienti dalla società e dal mondo della politica. Questo libro asseconda l'invito di Papa Francesco.

Premessa

*Giovanna Suriano*¹

“La democrazia, la libertà, i diritti non sono conquistati una volta per tutte. Essi rappresentano un patrimonio da tutelare, rafforzare e consegnare alle generazioni future”².

La Fondazione Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) “Tommaso Bucciarelli” nasce il 27 aprile del 2001, a Roma, con l’obiettivo di promuovere la formazione continua, l’aggiornamento culturale e professionale degli Avvocati, con particolare attenzione alle giovani generazioni e ai soci dell’Aiga. È intitolata al primo Presidente e Fondatore di Aiga, Avvocato illuminato e lungimirante. Nel corso del mandato 2019/2021 la *mission* è stata incentrata sull’alta formazione, faro della professione intellettuale forense, declinata fin dalla imprescindibile fase di accesso alla professione tenendo conto di nuove e moderne competenze prima mai immaginate come spendibili sugli orizzonti professionali più qualificati e moderni, delle specializzazioni.

Fare formazione e acquisire nuove e concrete competenze è fondamentale per l’Avvocatura, anzi di vitale importanza per poter fornire prestazioni professionali di qualità, e ciò oggi è strettamente connesso all’imprescindibile ruolo sociale dell’avvocato, artefice e protagonista di cultura giuridica e sociale con la propria “cassetta degli attrezzi”.

Attenzione precipua è stata dedicata allo studio e tutela dei diritti umani, diversamente individuati e declinati.

Nasce così anche il primo progetto editoriale della Fondazione, una collana di approfondimenti giuridici intitolata Giurisprudenza e Diritto, edita da G. Giappichelli Editore.

Il secondo, prestigioso volume, prende spunto da un unicum nel panorama dell’attuale formazione giuridico professionale, il I Corso di Alta Formazione in “Di-

¹ Avvocato – Presidente Fondazione Aiga “T. Bucciarelli” 2019/2021.

² Collana del Garante Nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

ritto Penitenziario e Sociologia della Pena” ed. 2020/2021 organizzato dalla Fondazione “Tommaso Bucciarelli” dell’Associazione Nazionale Giovani Avvocati in collaborazione con il Garante Regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale della Regione Calabria, Avvocato Agostino Siviglia, Direttore Scientifico del Corso, e che ha visto l’intervento dell’attuale Garante Nazionale Prof. Mauro Palma.

Una sfida ambiziosa, dunque. Diritti umani e carcere. Il binomio fa certamente parte di un tema di grande respiro riguardante il rapporto tendenzialmente conflittuale tra diritti dell’uomo e diritto penale, quest’ultimo inteso nella sua accezione più ampia e dunque comprendente sia il diritto penale sostanziale che il diritto processuale ed il diritto penitenziario. L’idea di carcere e la sua funzione, poi, di ri-socializzazione, di rieducazione, tra vecchi e nuovi orientamenti, crea nella mente umana una paura che a sua volta genera un meccanismo che porta necessariamente a comprendere e spiegare spiegare “cos’è il carcere”.

Le principali tematiche trattate, trasfuse nella presente opera, prendono spunto dalla naturale esigenza di conoscenza, approfondimento e tutela dei diritti umani dei detenuti, delle persone private della libertà personale, reclusi. E come tali sono descritte e trattate nel Volume, rivolto principalmente alla specifica formazione professionale degli Avvocati o praticanti Avvocati, ma più in generale di quanti interagiscono con le problematiche penitenziarie (Funzionari giuridico-pedagogici, Personale di Polizia Penitenziaria, Psicologi, etc.).

Con l’obiettivo di conseguire compiutamente la formazione di figure altamente specializzate nell’ambito dell’esecuzione penale e, in specie, del diritto penitenziario e del procedimento di sorveglianza.

La Fondazione ha realizzato, quindi, un obiettivo di formazione e conoscenza, di civiltà giuridica, umana e sociale, specie per i giovani, che trarranno dal presente Volume uno spunto costante, una bussola per orientarsi tra principi della Carta Costituzionale, ed anche nello svolgimento della nobile funzione forense di tutela dei diritti umani nel sistema giudiziario e nel mondo del carcere.

Introduzione

*Agostino Siviglia*¹

Il presente volume affronta alcune questioni cruciali in ambito penitenziario, tratte dalle lezioni tenute durante il Corso di Alta Formazione Professionale in “Diritto Penitenziario e Sociologia della Pena”, organizzato dalla Fondazione “Tommaso Bucciarelli” dell’Associazione Nazionale Giovani Avvocati (AIGA), in collaborazione con lo scrivente Garante Regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale della Regione Calabria, che ne ha curato la direzione scientifica.

Il programma didattico è stato suddiviso in quattro moduli formativi, tenutisi in appositi eventi webinar fra il mese di dicembre 2020 ed il mese di marzo 2021.

Le diverse unità didattiche si sono incentrate, in particolare, sull’evoluzione storica del Diritto Penitenziario, sulle questioni più rilevanti del procedimento di Sorveglianza e dell’esecuzione penale, nonché sull’approfondimento filosofico e sociologico dei significati e degli scopi delle pene.

Le lezioni del Corso sono state tenute dai professori Giovanni Fiandaca e Arturo Capone, dai magistrati di sorveglianza Riccardo De Vito, Fabio Gianfilippi e Marcello Bortolato, dall’avvocato Michele Passione, dal giudice minorile Francesca Stilla, dalla ricercatrice universitaria Sofia Ciuffoletti, dal Garante Nazionale delle persone private della libertà personale Mauro Palma e dal sottoscritto Garante Regionale della Calabria.

In questo volume, per ragioni dovute, sostanzialmente, agli innumerevoli impegni dei relatori, nonché ai tempi stretti per la pubblicazione, si è proceduto ad una cernita dei diversi contributi scientifici, mantenendo comunque intatto il filo conduttore delle argomentazioni storiche, giuridiche, filosofiche e sociologiche che hanno caratterizzato il Corso di Alta Formazione Professionale, nell’ottica della più compiuta tutela e salvaguardia della dignità della persona umana ed in ossequio ai principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, sottesi alla preminente funzione rieducativa delle pene.

Il volume, pertanto, affronta i tremi di fondo del diritto penitenziario, muoven-

¹ Avvocato e Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale della Regione Calabria – Direttore Scientifico del Corso di Alta Formazione Professionale della “Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli”, in “Diritto Penitenziario e Sociologia della pena”.

dosi dall'orizzonte di senso di un'essenziale *retrospettiva* storica che conduce alla riforma del 1975.

Si focalizza, poi, l'attenzione sulla funzione costituzionale delle pene e sul ruolo della magistratura di sorveglianza, senza tralasciare di esaminare i regimi ostativi, i più recenti tentativi di riforma, solo e troppo parzialmente recepiti dai decreti legislativi del 2 ottobre 2018, n. 121, 123 e 124, nonché la preziosa opera nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, oltre gli ultimi pronunciamenti della Corte Costituzionale e della Corte EDU.

Quindi: “Che vuol dire, per un penalista odierno, affrontare da un punto di vista *scientifico* il problema della pena?” si chiede Giovanna Fiandaca nel capitolo 3, rispondendo al molesto interrogativo con uno scritto illuminante che non tralascia alcun aspetto (filosofico, giuridico, storico, sociologico), nell'ottica di attribuire senso compiuto al significato e agli scopi della pena.

Il volume si conclude, dunque, fornendo un'ulteriore *cassetta degli attrezzi* al lettore, nel tentativo, pure venato di certezza, di “smascherare la pena”, *attraverso la valorizzazione sociologica dell'ascolto delle voci delle persone detenute nelle galere italiane*.

Il presente lavoro, di certo, non vuole e non può avere i crismi dell'esaustività, si tratta semmai di una riflessione *scientifica* dallo *sguardo retrospettivo*, che a partire dal passato arriva al presente con l'obiettivo esplicito di *proiettare* adesso azioni concrete per il futuro, rivolgendosi a quanti, appassionati dalla legge e dalla giustizia, non smettono mai di *vedere* nelle pene non già l'inflizione di ulteriori sofferenze ma l'opportunità, autenticamente democratica, di rispettare sempre la dignità della persona umana.

Capitolo 1

Corpi e anime. Temi e problemi del penitenziario in Italia in una prospettiva storica

*Arturo Capone*¹

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Custodia e pena. – 3. Imputati detenuti. – 4. La politica e il penitenziario. – 5. *Quantum*. – 6. Intimidazione e rieducazione. – 7. Isolamenti. – 8. Progressività e premio. – 9. Rieducazioni. – 10. Lavoro.

1. Introduzione

A grandi linee la storia del carcere in Italia potrebbe essere suddivisa in quattro periodi.

Dall'antichità fino al secolo XVII, sulla base delle fonti romanistiche, la sanzione penale colpisce fisicamente il corpo del condannato, in una gradazione di supplizi che in moltissimi casi trovano il loro apice nell'uccisione del reo. La detenzione invece ha la prevalente funzione di custodia della persona nei confronti dei quali si sta svolgendo un processo penale.

Dalla fine del Seicento, grazie alla diffusione di modelli nordeuropei, la reclusione nelle c.d. case di correzione – luoghi di custodia, penitenza e lavoro – diventa la pena elettiva per i reati più lievi e per i rei socialmente meno integrati. Il pensiero illuminista chiede a gran voce pene più miti. Ci si avvia così verso il progressivo abbandono della maggior parte delle pene corporali. All'esito di questa rivoluzione, ormai compiuta nei primi decenni dell'Ottocento con le prime codificazioni successive alla Restaurazione, la sanzione penale si riorienta in via generale verso la privazione della libertà. Il carcere, da luogo di custodia, diventa così luogo di pena.

A partire dalla fine degli anni Trenta dell'Ottocento, si incomincia a recepire in Italia l'intenso dibattito europeo sulla questione penitenziaria, che diventa oggetto anche dell'azione dei governi. Si prende atto delle condizioni di estremo degrado della maggior parte delle carceri esistenti, si affronta sul piano teorico, ma anche

¹ Professore associato di Procedura penale all'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

sul piano delle risorse pubbliche da investire, il problema dell'edilizia penitenziaria e si discute, a partire dalle più innovative esperienze degli Stati Uniti, sui diversi sistemi penitenziari, per individuare quello più adatto alle esigenze di recupero del condannato. Nei primi decenni dopo l'Unità d'Italia questa fase, contraddistinta da uno straordinario e celere progresso civile, è conclusa. La detenzione, che solo pochi decenni prima era contrassegnata da anomia, degrado, sofferenza e abbruttimento, è effettivamente amministrata, in spazi per lo più dignitosi, con regole che tutelano l'integrità fisica della persona.

L'ultimo periodo – dalla fine dell'Ottocento a oggi – è contraddistinto dalla predisposizione di un'organica normativa penitenziaria, una sorta di “codificazione”, che si affianca a quella penale sostanziale e processuale. A partire dal “Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi” del 1891, passando per il “Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena” del 1931, e fino alla legge sull'Ordinamento penitenziario del 1975, si cerca di dare concretezza normativa all'idea, messa a punto compiutamente a cavallo tra Settecento e Ottocento, che la detenzione non debba avere una funzione esclusivamente retributiva o intimidatoria, ma debba essere strumentale all'avvio di un percorso che contrasti l'inclinazione a delinquere e restituisca un buon cittadino alla società. La scelta cade sul sistema penitenziario “graduale” o “progressivo” di tipo irlandese, ancora oggi generalmente considerato il più adatto al perseguimento dell'obiettivo cristallizzato nell'art. 27, co. 3, Cost. Negli ultimi tempi si tende semmai a ritenere che il carcere non sia l'unico luogo ove un percorso rieducativo possa essere avviato o proseguito, o forse anche che il carcere, tra tutti i luoghi, sia il meno adatto ad intraprendere un percorso rieducativo. In ogni caso, dentro o, meglio ancora, fuori dal carcere (quando il condannato non risulti pericoloso), l'idea rieducativa, nella rotta del penitenziario, continua a costituire la stella polare.

È constatazione comune, tuttavia, che la meta è ancora piuttosto lontana. La distanza tra l'idea e la sua realizzazione pratica – una pena che effettivamente rieduchi il condannato – suggerisce spesso di accostarsi ai temi del penitenziario secondo la chiave di lettura dello scollamento tra la teoria e la prassi. Questo scollamento, tuttavia, in certa misura è inevitabile, visto che ci si pone un obiettivo così ambizioso, ed è comunque piuttosto diffuso, specie alle nostre latitudini, visto che l'attuazione pratica delle norme è affidata – dietro spesse mura – alla buona volontà e all'efficienza della pubblica amministrazione.

A ben guardare, invece, gli elementi di disturbo nel rapporto tra i principi e la realtà della pena che contraddistinguono l'ambito penitenziario appaiono ben più complessi. Questi elementi di disturbo possono essere indicati con tre parole: *inerzia*, *ambivalenza*, *incongruenza*.

La prima parola designa il fenomeno più noto. Ogni afflato riformatore, per quanto tradotto in norme, tende a scontrarsi con l'immobilismo dell'istituzione carceraria, che sembra a volte radicata su rappresentazioni e prassi apparentemente insensibili allo scorrere del tempo, dei governi, degli Stati.

La seconda parola si riferisce, a monte, all'identificazione dei principi che ri-

chiedono di essere attuati. Qui occorre registrare una marcata ambiguità, nel senso classico per cui, molto spesso, con le stesse parole si indicano concetti molto diversi. In questi casi, i problemi nell'attuazione pratica dipendono anche da una scarsa chiarezza in ordine a ciò che si dovrebbe attuare.

La terza parola mira a descrivere una latente difficoltà di inquadramento, che riguarda il rapporto tra i principi e la loro traduzione in regole, per cui capita che vengano considerate coerenti entità – principi e regole – tra cui piuttosto è ravvisabile un *non sequitur*.

Questi elementi di disturbo non sono nuovi; le incursioni nella storia del penitenziario che si propongono mirano a fornire di essi, in modo inevitabilmente un po' frammentario, alcuni esempi, con un occhio, in prospettiva, alla loro continuità nel presente.

2. Custodia e pena

Nella tradizione romanistica, cristallizzata in una nota massima di Ulpiano, il carcere costituisce un luogo di custodia, non di pena². La sanzione penale, quella irrogata all'esito del processo, solo raramente si traduce nella reclusione; nella maggioranza dei casi ha natura corporale: la morte oppure il dolore fisico³.

La distinzione funzionale rimane inalterata, almeno sul piano delle rappresentazioni, lungo tutto il medioevo e l'età moderna⁴. Non esiste naturalmente un codice, né dei delitti né delle pene, quindi il tipo di sanzione corporale da infliggere viene stabilito di volta in volta nella stessa *lex principis* che individua la fattispecie di reato, con una sorta di crudele creatività, ispirata talvolta all'idea del taglione, altre volte a quella più sottile del contrappasso⁵. La detenzione in carcere invece, fatte

² Dig. 49.19.8.9. Per una dotta e approfondita trattazione sul carcere in epoca romana, v. A. BOMBARDINO, *De carcere, et antiquo eius usu*, Padova, Manfrè, 1713. V. anche M. BELTRANI SCALIA, *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia*, Torino, 1867, pp. 39-136.

³ Sulla pena di morte nel mondo antico, v. E. CANTARELLA, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Milano, 2005, nonché E. TAVILLA, *La pena di morte nella cultura penale di diritto romano: fondamenti ed eredità*, in *Beccaria. Revue d'histoire du droit de punir*, vol. I, 2015, p. 51 ss.

⁴ Si veda, ad esempio, P. FOLLERIO, *Practica criminalis*, (II, rub. *Vel carcerentur*, 1), Lione, Eredi Giunta, 1556, p. 140, secondo cui «*primo sciendum est, quod carcer non datur ad poenam, sed ad custodiam*». Sulle rappresentazioni del carcere ad opera degli scrittori di diritto comune, v. R. CANOSA-I. COLONNELLO, *Storia del carcere in Italia dalla fine del '500 all'Unità*, Roma, 1984, pp. 17-35 e L. GARLATI, *Sepolti vivi. Il carcere al tempo delle Pratiche criminali: riti antichi per funzioni nuove*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, fasc. 4, p. 12 ss.

⁵ Per un ricco catalogo delle pene in epoca moderna, v. G. CLARO, *Opera omnia, sive practica civilis atque criminalis* (lib. 5, q. 67 *Quot sint genera poenarum*, e q. 70 *Recensentur aliae etiam poenae corporales*), Ginevra, Chouet, 1666, p. 771 ss. e 787. Una novità sanzionatoria, assente nel diritto romano, è la mutilazione (*ivi* [lib. 5, q. 69 *Membri amputatio*], p. 786). Scrive Alciato che, mentre nel diritto romano la pena di morte si irrogava con parsimonia, il moderno *ius proprium* era

alcune eccezioni, è tendenzialmente riservata a coloro nei confronti dei quali si sta svolgendo un processo⁶. Ancora a metà del Settecento Beccaria ribadisce che il carcere è soltanto un luogo per la custodia degli inquisiti⁷.

Tale rappresentazione contrastava con la realtà del carcere che era un luogo fisico in cui lo stato di privazione e abbandono era tale da esporre in molti casi i detenuti a terribili sofferenze, in particolare a fame, aggressioni, estorsioni, malattia e morte⁸.

Un famosissimo discorso parlamentare di Filippo Turati del 1904 ha reso celebre la metafora del carcere come “sepolcro de’ vivi”⁹. L’espressione ha una lunga tradizione, che affonda le sue radici in un passato in cui essa in effetti non era una metafora, ma descriveva obiettivamente una triste realtà¹⁰.

I luoghi della custodia erano cantine, pozzi o seminterrati, bui e malsani, gelidi d’inverno e roventi d’estate, ove i detenuti erano stipati in condizioni di estremo degrado¹¹. Non si forniva il vestiario e in molti casi nemmeno un letto¹². Se

più generoso: «*Hodie in poenis mera carneficina est, et per leges municipales vel strangulentur, vel decollantur, vel exuruntur, vel mutilantur rei*» (A. ALCIATO, *De verborum significatione, commentaria*, in commento a D. 50.16.103, gl. *mortis*, Lione, Giunta, 1548, p. 221). Cfr. G. SALVIOLI, *Trattato di storia del diritto italiano*, Torino, 1908, pp. 742-747; cfr. M. BELTRANI SCALIA, *Sul governo e sulla riforma delle carceri*, cit., pp. 224-227.

⁶ Tra le eccezioni figuravano, in ambito penale, il sistema sanzionatorio di diritto canonico e lo *ius proprium* della Repubblica di Venezia (G. CLARO, *Opera omnia* [lib. 5, q. 70 *Recensentur aliae etiam poenae corporales*], cit., p. 787; in ambito civile, la prigione per debiti ed altre ipotesi di *carcer privatus* (P. FARINACCI, *Praxis et theoriae criminalis* (lib. 1, tit. 4 *De carceribus, & Carceratis*, q. 27, 10 ss.), Francoforte sul Meno, Paltenio, 1597, p. 392 ss.). Sulle pene nel diritto canonico, v. R. BENEDETTI, *Dalla galera all’ergastolo. Storia del carcere per gli ecclesiastici criminali*, in *Ricerche di storia sociale e religiosa*, 81, 2012, p. 15 ss., nonché M. BELTRANI SCALIA, *Sul governo e sulla riforma delle carceri*, cit., pp. 137-179.

⁷ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene* (1764), 19 – Prontezza della pena.

⁸ G. SALVIOLI, *Trattato di storia del diritto italiano*, cit., p. 753. Per una vasta descrizione del carcere in epoca moderna, v. M. BELTRANI SCALIA, *Sul governo e sulla riforma delle carceri*, cit., pp. 212-348. Sulla natura obiettivamente afflittiva del carcere, a dispetto della sua funzione di mera custodia, v. P. GRÉGOIRE, *Syntagma iuris universi atque legum pene omnium gentium, et rerumpublicarum*, (parte 3, lib. 31, *De poenis*, cap. 33, *De pena carceris*, 6), Lione, Philleotte, 1587, p. 260, il quale, dopo aver ricordato le opinioni degli autori romani sul rigore del carcere, osservava che anche se la *ratio* del carcere è la custodia «*tamen haec custodia, quia sceleratorum est, & interdum diuturna, esse non potest sine poena aliqua: quia sine miseria, pedore, & penuria vix esse non potest*».

⁹ F. TURATI, *Dal sepolcro dei vivi*, in *Discorsi parlamentari*, I, Roma, 1950, p. 312 ss.; l’espressione «sepolcro di viventi» si trova anche in C. CATTANEO, *Delle carceri* (1840), in M. BONESCHI (a cura di), *Scritti politici*, vol. I, Firenze, 1964, p. 285.

¹⁰ «*Carcer est sepultura vivorum*» (P. FARINACCI, *Praxis et theoriae criminalis* [lib. 1, tit. 4 *De carceribus, & Carceratis*, q. 27, 2], cit., p. 390).

¹¹ V. P. FARINACCI, *Praxis et theoriae criminalis* (lib. 1, tit. 4, *De carceribus, & Carceratis*, q. 27, 97), cit., p. 403, secondo cui risultavano banditi «*subterraneos carceres ac caveas, in quibus pauperes carcerati & humiditate, & frigore confecti infirmitates attingunt, ac vitae periculum subeunt*». Per un approfondimento sulle carceri siciliane, v. G. MARRONE, *Città, campagna e criminalità nella Sicilia moderna*, Palermo, 2000, pp. 169-201. Un singolarissimo documento sulla condizione carceraria